



## CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

### ASCOM FAENZA

ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E P.M.I.  
DI FAENZA E CIRCONDARIO

Viale Ceramiche, 35 - 48018 FAENZA (RA)  
tel. 0546 21355 - fax 0546 661023  
info@ascomfaenza.it - www.ascomfaenza.it

Anno XXV - n. 17 • 26 agosto 2010

Direttore: Dott. Francesco Carugati  
Direzione: Faenza - Viale Ceramiche 35  
Proprietà: Ascom Faenza  
Stampa: Arti Grafiche Faenza

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003  
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2, DCB Ravenna  
Aut. Trib. di Ravenna n. 810 del 24-5-1986

#### 2 ASCOM IN PILLOLE

ARGILLÀ – ITALIA  
"FESTIVAL DELLA CERAMICA"

CIAMBELLA A METÀ PREZZO

#### 3 LA CONVERSIONE IN LEGGE DELLA "MANOVRA CORRETTIVA 2010"

#### 7 AGENTI DI COMMERCIO ENASARCO

NUOVE DISPOSIZIONI PER  
PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI  
SULLA SOMMINISTRAZIONE  
E VENDITA DI ALCOLICI  
(RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA)

#### 8 SCADENZIARIO FISCALE SETTEMBRE 2010

## DA "ASCOM" A "CONFCOMMERCIO": CAMBIANO IL NOME E IL LOGO, RESTANO I VALORI E I CONTENUTI

La Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, in sigla CONFCOMMERCIO, dopo un percorso che ha coinvolto la struttura a tutti i livelli, si è data una nuova denominazione: **"Confcommercio Imprese per l'Italia"**. Contemporaneamente Confcommercio Imprese per l'Italia ha adottato un nuovo logo che anche visivamente recepisce le novità introdotte. Le ragioni del cambiamento sono molteplici ma si possono sintetizzare nell'esigenza di meglio esprimere un quadro di rappresentanza maggiormente intersettoriale, composto certo ancora prevalentemente da imprese del settore terziario (commercio, turismo e servizi) ma, a seguito dei grandi mutamenti intervenuti a livello legislativo, economico e organizzativo, si è allargato alla piccola e media impresa e al mondo delle professioni. La nuova denominazione vuole dunque meglio rispecchiare questa realtà e aprirsi sempre più ad un'ampia rappresentanza imprenditoriale e del mondo economico.

In questo processo la Confederazione Nazionale ha impegnato tutte le articolazioni del sistema ad adottare e promuovere il nuovo logo in modo coordinato; una decisione condivisibile se si vuole esprimere compiutamente il peso di una grande Confederazione. Ed ecco che anche la nostra Associazione locale si appresta a fare questo delicato ma necessario passaggio, fondendo proprio in questi giorni, in ogni spazio di comunicazione il marchio "ASCOM FAENZA" con "CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA" che d'ora in poi vi raggiungerà tramite ogni nostra comunicazione, **a partire fin da questo numero completamente rinnovato nella sua veste grafica.**

A nostro parere si è operato un restyling discreto ma allo stesso tempo incisivo nel descrivere un'organizzazione moderna, solida ed affidabile.

Nel nuovo logo sotto la tradizionale aquila, da sempre simbolo della Confederazione, una linea di demarcazione conferisce all'insieme un senso di stabilità, accentuato dal movimento della scritta "Confcommercio", in cui l'iniziale e la finale, più grandi delle altre lettere, sostengono la grafica come le fondamenta di un palazzo.

Soprattutto, è stato dato risalto alla scritta "imprese per l'Italia" per valorizzare la vera forza della organizzazione: le imprese associate, mentre il richiamo alle radici è nella scritta Ascom Faenza, con cui si ricorda una presenza sul territorio che dura ininterrottamente dal 1945.

Il nuovo logo adottato da tutte le "Confcommercio Imprese per l'Italia", così ci chiamiamo ora, permette infine di essere riconoscibili all'esterno trasmettendo non solo l'autorità, i valori e la forza di Confcommercio, ma l'appartenenza alla più grande rappresentanza d'impresa in Europa.

Un nuovo nome e un nuovo logo che avanzano verso il futuro ma che al contempo portano con sé tutta l'esperienza e il valore di 65 anni di storia.

L'adozione del nuovo nome e del nuovo logo prenderanno il via dai primi di settembre.

# ASCOM IN PILLOLE

## Presidenti Ascom dal 1945 ad oggi:

rag. Marabini Vincenzo  
sig. Reali Paolo  
dott. Bassi Vincenzo  
sig. Piccinini Sante  
sig. Laghi Bruno  
sig. Resta Angelo  
sig. Minardi Tommaso  
sig. Delzanno Aristide  
sig. Tassi Romano  
dott. Caroli Paolo

## Direttori dal 1945 ad oggi:

Rag. Aldo Ghetti  
Dott. Paolo Popponessi  
Dott. Francesco Carugati

## Le società che compongono il gruppo:

- **Ascom – Associazione Commercianti**  
nata nel 1945
- **Ascom Servizi società cooperativa a responsabilità limitata**  
(circa 900 soci) nata nel 2002
- **Faenza Fiere srl** nata nel 2002
- **C.A.T Centro di Assistenza Tecnica alle imprese srl**  
nata nel 2002 con Ascom Lugo  
e poi nel 2006 come Ascom Faenza
- **Ascom Immobiliare srl**  
nata nel 2007
- **Faenza Turismo srl**  
nata nel 2009

## Ascom in pillole:

- 65 anni di vita
- Circa 1.400 soci
- 9 comuni di rappresentanza  
Faenza (910 soci)                      Brisighella (88 soci)  
Marradi (53 soci)                      Palazzuolo sul Senio (16 soci)  
Casola Valsenio (34 soci)              Riolo Terme (72 soci)  
Castel Bolognese (66 soci)           Solarolo (22 soci)  
Bagnara di Romagna (8 soci)
- 17 sindacati di categoria
- 6 consulte comunali  
Brisighella, Marradi-Palazzuolo, Casola Valsenio,  
Riolo Terme, Castel Bolognese, Solarolo-Bagnara
- 55 dipendenti
- **Fatturato di gruppo (con esclusione Faenza Fiere)**  
2009: circa 4 milioni di euro
- **La formazione 2009:**  
33 corsi 710 partecipanti  
(+ 151 apprendisti) totale 861
- **Credito erogato anno 2009:**  
152 domande per 6,82 milioni di euro
- **Oltre 55.000 cedolini paghe elaborati**  
(tra dipendenti e soci collaboratori)
- 700 aziende seguite in contabilità
- Oltre 700 730 elaborati
- Oltre 1.500 dichiarazioni dei redditi elaborate

# ARGILLÀ – ITALIA “Festival della Ceramica”

Dopo il successo ottenuto nel 2008 torna Argillà-Italia, un “lungo weekend” a Faenza alla scoperta del mondo della ceramica e dei ceramisti, attraverso eventi, mostre ed animazioni culturali e spettacolari.

La manifestazione, **prevista per il 4 e 5 settembre pp.vv.**, prevede una mostra-mercato lungo le strade del Centro Storico di Faenza, con circa 200 espositori provenienti dalle città della ceramica italiana, francesi, tedesche, spagnole, olandesi, austriache, croate, slovene e di altre nazioni europee.

All'interno di Argillà si svolgerà la 31ª edizione del Mondialtornianti - L'oro del vasaio: organizzato dall'Ente Ceramica Faenza porterà nella centralissima Piazza del Popolo i migliori tornianti di tutto il mondo, pronti a competere per conquistare l'ambito titolo di campione. Tra le novità di questa edizione: “Pillole di Argillà”, una esposizione nel Palazzo delle Esposizioni nella quale ogni ceramista presente ad Argillà sintetizza, attraverso una sola opera, la propria produzione artistica; “Argillowski”, un programma di eventi dedicata alla ceramica della Polonia, ospite d'onore di questa edizione; “Forni in Piazza”, performance all'aperto di maestri ceramisti che cuoceranno opere in forni alimentati a legna e realizzati in fibra ceramica o con bottiglie di vetro.

Per conoscere il programma completo di questa edizione (davvero denso di mostre, convegni ed eventi) è possibile consultare il sito internet [www.argilla-italia.it](http://www.argilla-italia.it).

**RICORDIAMO CHE TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI POTRANNO STARE A PERTE AL PUBBLICO NELLA GIORNATA DI DOMENICA 5 SETTEMBRE.**

.....

## CIAMBELLA A METÀ PREZZO

Anche quest'anno il Sindacato Panificatori dell'Ascom della zona di Faenza, al fine di valorizzare l'arte dei prodotti freschi fatti artigianalmente, organizza la settimana promozionale della ciambella.

Dal 13 al 18 settembre infatti, presso tutti i forni si potrà acquistare la ciambella a metà prezzo.

Questa specialità che fino a qualche tempo addietro rappresentava l'unico dolce casalingo, è ancora oggi un prodotto che caratterizza le nostre tradizioni e il forte legame con i sapori della cultura contadina. Prima della settimana promozionale della ciambella ci sarà la “7° Camminata del Cuore” prevista per sabato 11 settembre: camminata non competitiva organizzata dagli Amici della Cardiologia e dal Sindacato Panificatori dell'Ascom, che partirà da Piazza della Legna (ex Poste) fino ad arrivare a Casa Argazzina-Ghidieri per un totale di circa 5 chilometri. Al termine della passeggiata i panificatori offriranno una gustosissima merenda.

# LA CONVERSIONE IN LEGGE DELLA "MANOVRA CORRETTIVA 2010"

Con la pubblicazione sul S.O. n. 174 della G.U. 30.7.2010, n. 176 è entrata in vigore, a decorrere dal 31.7.2010, la legge di conversione del DL 31.5.2010, n. 78, contenente la c.d. "Manovra correttiva 2010".

Riepiloghiamo di seguito le principali novità:

## **DOPPIA POSIZIONE PREVIDENZIALE DELL'AMMINISTRATORE – SOCIO LAVORATORE DI SRL**

Sono confermate le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 208, Legge n. 662/96 in base alle quali:

- la possibilità di iscrizione alla sola gestione previdenziale dell'attività "prevalente" è riservata a:
    - commercianti;
    - artigiani;
    - coltivatori diretti;
- che esercitano l'attività in forma d'impresa;

• sono esclusi dall'applicazione dell'articolo in esame i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione separata INPS.

Alla luce di tale disposizione i soci amministratori sono quindi tenuti al versamento della doppia contribuzione, sia IVS che Gestione separata.

## **PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO**

Sono confermate le disposizioni riguardanti la "partecipazione" dei Comuni all'attività di accertamento.

In base a tali disposizioni i Comuni sono tenuti a "partecipare" all'attività di accertamento fiscale e contributivo attraverso la segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla GdF nonché all'INPS degli "elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi".

## **ANAGRAFE IMMOBILIARE**

### **IMMOBILI CHE NON RISULTANO DICHIARATI IN CATASTO**

È confermato che entro il 31.12.2010 i titolari di diritti reali su immobili che:

- non risultano dichiarati in Catasto;
- a seguito di interventi edilizi sull'immobile, non hanno dichiarato in Catasto la conseguente variazione di consistenza o destinazione;

sono tenuti a presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale. A seguito delle modifiche apportate in fase di conversione, nel caso in cui le stesse non siano presentate è previsto che l'Agenzia del Territorio attribuisce, con oneri a carico del contribuente da determinare con apposito Provvedimento dell'Agenzia del Territorio da emanare entro il 31.12.2010, una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto.

Dal 2011 l'Agenzia del Territorio provvederà a monitorare costantemente, anche con la collaborazione dei Comuni, la "corrispondenza" tra gli immobili risultanti nelle banche dati e quelli presenti sul territorio. Agli immobili che non risultano dichiarati in Catasto saranno applicate le disposizioni previste dall'art. 2, comma 36, DL n. 262/2006 (attribuzione della rendita dall'1.1 dell'anno successivo alla data cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale).

### **DATI CATASTALI NEGLI ATTI IMMOBILIARI**

Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali (esclusi quelli di garanzia) su fabbricati già esistenti per le unità immobiliari urbane, è confermato che a decorrere dall'1.7.2010:

- il notaio è tenuto a verificare preventivamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari;
- è necessario indicare, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell'immobile.

A seguito delle modifiche apportate nell'iter di conversione in legge del DL n. 78/2010 la predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Anche per gli atti aventi ad oggetto la registrazione di contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si rende necessaria l'indicazione dei dati catastali degli immobili. L'omissione è punita con la sanzione ex art. 69, DPR n. 131/86 (dal 120% al 240% dell'imposta).

Si rammenta che a tal fine con il Provvedimento 25.6.2010 è stato approvato il nuovo mod. 69 ed il mod. CDC.

## **LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE**

Sono confermate le limitazioni all'uso del contante in base alle quali, al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio, il previgente limite all'uso del contante e dei titoli al portatore di €

12.500 (applicabile fino al 30.5.2010) è **portato a € 5.000**. Da ciò consegue quindi che:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 5.000;
- gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 5.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito al portatore bancari o postali dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di € 5.000 entro il 30.6.2011.

Le sanzioni previste per la violazione di tali limitazioni sono, in ogni caso, non inferiori a € 3.000.

In sede di conversione è prevista l'**esclusione** dall'applicazione delle sanzioni per le infrazioni relative alle limitazioni all'uso del contante, commesse nel **periodo dal 31.5.2010 al 15.6.2010**.

### **"RITORNO" DEGLI ELENCHI IVA**

Al fine di contrastare le frodi IVA, è confermato l'obbligo di **comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000**. Le modalità e termini di presentazione non sono ancora noti in quanto demandati all'emissione di un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **NUOVO REDDITOMETRO**

Sono confermate le disposizioni in merito all'applicazione del "**nuovo redditometro**" ai fini dell'accertamento sintetico dei **redditi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non è ancora scaduto al 31.5.2010**. Il redditometro seppur basato come in passato sul principio che le spese sostenute dal contribuente derivano da un reddito conseguito, è caratterizzato da **nuove modalità di calcolo del reddito sinteticamente determinato**. In particolare, è confermato che:

- i **contribuenti sono suddivisi in base al nucleo familiare e all'area territoriale** di appartenenza;
- le **spese** sostenute hanno un **impatto diverso** a seconda che siano considerate **voluttuarie** ovvero "**di base**";
- assumono rilevanza le **spese che si considerano sostenute con i redditi conseguiti nell'anno** preso in esame, con l'**esclusione quindi dei c.d. incrementi patrimoniali**, quale, ad esempio, l'acquisto di un immobile, che la precedente versione del redditometro considerava spesa sostenuta con introiti del quinquennio;
- resta ferma **in capo al contribuente la possibilità/l'onere di provare** che le spese sono state sostenute con **redditi conseguiti in anni precedenti o con redditi diversi** da quelli che hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.

**N.B.** L'accertamento da redditometro potrà essere applicato quando, anche solo **per un anno** (non più per 2 periodi d'imposta), lo **scostamento** del reddito dichiarato da quello presunto è pari al **20%** (non più 25%).

Per l'effettiva applicazione è necessario attendere l'emanazione dell'**apposito Decreto attuativo**.

### **CONTROLLO DELLE IMPRESE "APRI E CHIUDI"**

È confermato che le imprese che **cessano l'attività entro 1 anno dalla data di inizio** saranno inserite in una lista di selezione dei **soggetti da sottoporre a controllo** da parte dell'Agenzia delle Entrate, della GdF nonché dell'INPS.

### **CONTROLLO DELLE IMPRESE "IN PERDITA SISTEMATICA"**

Nell'iter di conversione è precisato che la programmazione dei controlli fiscali sarà rivolta alle imprese che:

- presentano **dichiarazioni in perdita fiscale, non causata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta;**
- e
- **non abbiano deliberato e interamente versato, nel medesimo periodo, uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di ammontare almeno pari alle perdite fiscali stesse.**

### **RITENUTA 10% PER PAGAMENTI PER I QUALI SI BENEFICIA DELLA DETRAZIONE 36% - 55%**

È confermato che, a decorrere **dall'1.7.2010**, la **banca o la Posta** è tenuta ad operare una ritenuta del **10%** a titolo di **acconto**, all'atto dell'**accreditamento al beneficiario**, in presenza di un **pagamento con bonifico bancario o postale** da parte di soggetti che **per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione o una detrazione d'imposta**.

Si evidenzia che con il Provvedimento 30.6.2010 e la Circolare 28.6.2010, n. 40/E, l'Agenzia delle Entrate ha definito l'ambito di applicazione di tale disposizione.

### **OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ**

Sono confermate le misure volte ad adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria finalizzata al contrasto delle frodi IVA in ambito UE. In base a tali misure i **soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie** dovranno **comunicare tale volontà nella dichiarazione di inizio attività**, la cui mancata autorizzazione potrà essere emessa dall'Ufficio entro 30 giorni dall'attribuzione della partita IVA.

Le modalità di diniego ovvero di revoca dell'autorizzazione ad effettuare le predette operazioni saranno fissate con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Contestualmente è confermata l'istituzione di una **banca dati dei soggetti IVA** che operano in ambito intracomunitario.

## CONTROLLI SUI PERCETTORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Sono confermate le disposizioni in merito ai controlli sui percettori di redditi di lavoro dipendente. In base a tali disposizioni, al fine di individuare i soggetti che non hanno adempiuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, attraverso l'**incrocio dei dati in possesso dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate**, quest'ultima effettuerà specifici controlli nei confronti dei soggetti che risultano aver **percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilato** per i quali all'INPS risultano versati i contributi e non risultano effettuate le ritenute.

## CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL'ACCERTAMENTO

### AVVISI DI ACCERTAMENTO CON INTIMAZIONE AL PAGAMENTO

Sono confermate le disposizioni in merito agli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA emessi dall'Agenzia delle Entrate. In particolare a decorrere dagli **atti notificati dall'1.7.2011** e relativi ai **periodi d'imposta in corso al 31.12.2007 e successivi** gli avvisi di accertamento dovranno contenere l'**intimazione al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso**.

A seguito delle modificazioni apportate in sede di conversione in legge, dal 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio assumono la qualifica di titoli esecutivi **decorsi 60 giorni dalla notifica**, e non più all'atto della notifica. È invece confermato che la riscossione delle somme è affidata agli Agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata con l'espropriazione dei beni del debitore senza la notifica della cartella di pagamento **decorsi 30 giorni dal termine di pagamento**.

L'espropriazione deve essere avviata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

### TRANSAZIONE FISCALE

Oltre alla dilazione dell'IVA, **nella proposta di transazione fiscale** è confermata la possibilità di offrire esclusivamente, anche la **dilazione delle ritenute operate non versate**.

La transazione è **revocata** se i pagamenti non sono effettuati entro 90 giorni dalle relative scadenze.

Alla proposta di transazione è **necessario allegare una dichiarazione sostitutiva** attestante la **veridicità dei dati forniti** con particolare riferimento alle poste attive del patrimonio. L'indicazione di elementi attivi o passivi non veritieri è punita con la reclusione, da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 6 anni in base all'ammontare degli importi "fittizi".

### CONCORDATO PREVENTIVO

Sono confermate le disposizioni in merito al concordato preventivo. In base a tali disposizioni la presentazione della **proposta di concordato** all'Agente della riscossione va **approvata** dallo stesso **solamente sulla base di una formale autorizzazione** dell'Agenzia delle Entrate.

## DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI SOMME ISCRITTE A RUOLO

Sono confermate le disposizioni in merito al divieto di compensare i crediti disponibili in presenza di somme iscritte a ruolo. In particolare, a decorrere **dall'1.1.2011**, è **vietata la compensazione** dei crediti ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 relativi a imposte erariali **fino a concorrenza degli importi a debito, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori e **per i quali è scaduto il termine di pagamento**.

La sanzione applicabile in caso di inosservanza del predetto divieto è pari al **50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato**.

Inoltre è previsto che la sanzione:

- **non può essere superiore al 50% dell'importo indebitamente compensato;**
- **non può essere applicata fino a quando sull'iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa.**

Le modalità con le quali sarà possibile utilizzare la compensazione con le somme iscritte a ruolo non sono ancora note in quanto demandati all'emissione di un apposito Decreto.

A decorrere **dall'1.1.2011** le disposizioni di cui all'art. 28-ter, DPR n. 602/73, che disciplinano l'erogazione di un **rimborso d'imposta in presenza di un'iscrizione a ruolo**, saranno applicabili **soltanto per i ruoli di ammontare superiore a € 1.500**.

In fase di conversione è prevista inoltre dall'1.1.2011 la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN per somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Sono confermate le disposizioni che modificando il D.Lgs. n. 231/2007 hanno introdotto alcune nuove misure in materia di antiriciclaggio.

### INDIVIDUAZIONE DI PAESI A RISCHIO RICICLAGGIO

È confermato che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono:

- **astenersi** dall'instaurare un rapporto continuativo o dall'eseguire operazioni o prestazioni professionali;
- **terminare** il rapporto continuativo o la prestazione professionale già in essere;

di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore **aventi sede nei Paesi che saranno individuati con un apposito Decreto** in ragione del rischio di

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, anche in materia fiscale.

Tali misure sono applicabili anche nei confronti di "ulteriori entità giuridiche" diversamente denominate aventi sede nei predetti Paesi e per le quali non risulta possibile identificare il titolare effettivo e verificare l'identità.

### **OPERAZIONI SOSPETTE**

Con riferimento all'individuazione delle operazioni sospette da segnalare all'UIF, è confermata l'integrazione apportata all'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, in base alla quale costituisce un **elemento di sospetto "il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro"**.

### **REDDITI DI PENSIONE**

Sono confermate le disposizioni riguardanti i redditi di pensione. In base a tali disposizioni nei confronti dei titolari di **redditi di pensione non superiori a € 18.000** è previsto che:

- le **imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno**, se di importo superiore a € 100, sono prelevate in un numero **massimo di 11 rate**, senza interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- può essere richiesto all'Ente che corrisponde tale reddito di trattenere l'importo del canone RAI in un numero massimo di 11 rate, senza interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

La richiesta deve essere presentata entro il 15.11 dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento RAI.

Le medesime modalità di trattenuta mensile possono essere applicate, su richiesta dell'interessato, anche con riguardo ad altri tributi.

### **ESCLUSIONE COMPILAZIONE QUADRO RW DEL MOD. UNICO**

È confermata l'**esclusione dall'obbligo di compilazione del quadro RW** del mod. UNICO PF con riguardo:

- alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo Ente locale;
- alle persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia è determinata in base ad accordi internazionali ratificati.

**N.B.** Per i predetti soggetti l'esonero in esame si applica esclusivamente per il periodo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;

- ai **soggetti residenti in Italia** che prestano l'attività lavorativa in via continuativa all'estero in **zone di frontiera e in altri Stati limitrofi** (c.d. "transfrontalieri"), con riguardo agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nello Stato di svolgimento dell'attività lavorativa stessa.

### **CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, nell'iter di conversione in legge, è prevista la possibilità di **estinguere il giudizio** con il **pagamento di un importo corrispondente al 5% del valore della controversia**, a seguito dell'attestazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria comprovante la **regolarità dell'istanza** ed il **pagamento integrale** di quanto dovuto.

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Nell'ipotesi di accertamento con adesione, a decorrere dal 31.7.2010 (entrata in vigore delle legge di conversione) fino al 3.12.2011, la legge di conversione ha previsto che la **garanzia necessaria per beneficiare del versamento rateale in caso di rate successive alla prima di importo superiore a € 50.000** (ex art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 218/97), può essere rilasciata anche **mediante ipoteca volontaria di primo grado**. In particolare la garanzia può essere accettata dall'Amministrazione finanziaria per un ammontare **pari al doppio del debito erariale**, ovvero, dell'**importo da rateizzare**.

### **IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PREMI PRODUTTIVITÀ**

Sono confermate le disposizioni riguardanti l'imposta sostitutiva sui premi produttività. In base a tali disposizioni per i **lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore a € 40.000**, è disposto l'assoggettamento, per il periodo 1.1 – 31.12.2011 e **fino al limite di € 6.000 lordi**, ad un'**imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle relative addizionali con riguardo alle somme erogate per gli **incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa**.

È inoltre previsto uno **sgravio dei contributi** dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. La misura del beneficio fiscale e contributivo sarà individuata entro il 31.12.2010.

### **DIFFERIMENTO ACCONTI IRPEF 2011 E 2012**

È confermato che con un apposito Decreto potrà essere disposto il **differimento del versamento dell'acconto IRPEF** dovuto per il **2011 e il 2012**.

Tale previsione **non incide** in alcun modo sul versamento degli **acconti IRPEF 2010**.

# AGENTI DI COMMERCIO - ENASARCO

## CONTRIBUTO PER NASCITA E/O ADOZIONE DI FIGLI

La Fondazione Enasarco eroga agli agenti di commercio (in possesso di determinati requisiti) un contributo per ogni figlio nato o adottato. L'importo erogato è di Euro 420,00 per agenti uomini e di Euro 1.000,00 per agenti donne. Nel caso in cui entrambi i genitori siano agenti di commercio viene erogato comunque un solo contributo. La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata entro un anno dall'evento (nascita e/o adozione).

## PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER INFORTUNIO E/O MALATTIA

Tra le varie prestazioni integrative di previdenza (PIP) erogate dalla Fondazione Enasarco è prevista copertura assicurativa grazie alla polizza stipulata dalla Fondazione con la compagnia Assitalia per tutelare gli iscritti nel caso di infortunio e/o malattia.

## SERVIZI RISERVATI

Si ricorda a tutti gli agenti di commercio che è possibile registrarsi gratuitamente sul sito della Fondazione Enasarco per avere accesso ai servizi riservati. La registrazione consente di visionare -in qualsiasi momento - la situazione dei mandati aperti, i propri estratti conto (Contributi Previdenziali e FIRR), l'attestato di iscrizione nonché consultare le eventuali pratiche in corso. Per attivare la procedura di registrazione (gratuita) occorrono il numero di Matricola Enasarco e un documento di identità valido.

**Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi ad ASCOM – Tel. 0546.21355 (Beatrice Bettoli)**

## NUOVE DISPOSIZIONI PER PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI SULLA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI (Riforma del codice della strada)

Con Legge del 29 luglio 2010 n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" si è verificata una significativa riforma del codice della strada. Due sono gli articoli che incidono direttamente sui pubblici esercizi e gli esercizi commerciali di vicinato: l'art. 53 (Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol) e l'art. 54 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcol nelle ore notturne).

In dettaglio:

**A) (art. 53 )**

**ENTRATA IN VIGORE DAL 13 AGOSTO 2010:**

- **Divieto di vendere per asporto bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6** nelle aree di servizio situate lungo le autostrade
- **Divieto di somministrare bevande superalcoliche in qualsiasi ora e di somministrare bevande alcoliche limitatamente alla fascia oraria dalle ore 2 alle ore 6**, sempre lungo le autostrade.

**B) (art. 54)**

**ENTRATA IN VIGORE DAL 13 AGOSTO 2010:**

- **Divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle ore 6 in tutti i pubblici esercizi** (alberghi, ristoranti, bar, pub, locali da ballo e di intrattenimento, agriturismi), circoli privati, fiere, sagre;
- **Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi commerciali di vicinato dalle ore 24 alle ore 6;**
- **Obbligo per i titolari e i gestori dei pubblici esercizi interni agli stabilimenti balneari di svolgere particolari forme di intrattenimento danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, soltanto nella fascia oraria tra le ore 17 e le ore 20**, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui sopra nelle ore serali e notturne.

**ENTRATA IN VIGORE DAL 13 NOVEMBRE 2010:**

- **Obbligo per i pubblici esercizi che proseguano la loro attività dopo le ore 24 di avere almeno presso una uscita del locale un precursore per la rilevazione del tasso alcolemico e di esporre le tabelle sugli effetti dell'assunzione di alcolici.**

Si semplifica con una tabella la situazione:

Tipo di attività	Orario di chiusura	Etilometro + Tabelle	Divieto di somm. alcol e superalcol. dopo le ore:
Pubblico esercizio (compresi Circoli, Fiere, Sagre)	entro le ore 24	NO	24.00 (ovviamente)
Pubblico esercizio (compresi Circoli, Fiere, Sagre)	dopo le ore 24	SI' (dal 13 novembre p.v.)	03.00 (fino alle 06.00) (esclusi Capodanno e Ferragosto)
Pubblico Esercizio situato in <u>autostrada</u>			02.00 (fino alle 06.00) e mai superalcolici

**Inoltre è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi commerciali di vicinato dalle 24.00 alle 6.00 (esclusi Capodanno e Ferragosto)**

Si informa inoltre che le tabelle sono già presenti in associazione e gratuite (una coppia per ogni attività) per tutti i pubblici esercizi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Sindacale dell'Associazione (Dott. Marco Strocchi tel. 0546.21355)

# SCADENZIARIO FISCALE SETTEMBRE 2010

## Mercoledì 15 settembre

IVA

**CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE**

Invio telematico mensile dei corrispettivi relativi al mese di agosto da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

## Giovedì 16 settembre

IVA

**LIQUIDAZIONE MENSILE**

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta dovuta.

IVA

**DICHIARAZIONI D'INTENTO**

Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di agosto.

IRPEF

**RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).

IRPEF

**RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**

Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

IRPEF

**ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
- utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

**RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI**

Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

INPS

**DIPENDENTI**

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.

INPS

**GESTIONE SEPARATA**

Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali

(compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

## Sabato 25 settembre

IVA COMUNITARIA

**ELENCHI INTRASTAT MENSILI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

## Giovedì 30 settembre

MOD. 730/2010

**COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO**

Richiesta al sostituto d'imposta di non effettuare o di calcolare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2010 la seconda o unica rata dell'acconto 2010.

INPS

**DIPENDENTI**

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

**MOD. UNICO 2010**

Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. UNICO 2010, relativo al 2009, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.

**MOD. IVA 2010**

Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione IVA relativa al 2009 in forma autonoma, ossia per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata.

**MOD. IRAP 2010** Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. IRAP 2010, relativo al 2009.

**PARAMETRI**

**ADEGUAMENTO**

Versamento dell'IVA sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2009 (codice tributo 6493).

ICI

**DICHIARAZIONE**

Presentazione della dichiarazione ICI relativa alle variazioni verificatesi nel 2009, nei casi in cui la stessa è richiesta (il Comune potrebbe aver deliberato un termine diverso), da parte dei soggetti che presentano entro il 30.9.2010 il mod. UNICO telematico (soggetti IRPEF ed IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).